

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ In preconsiglio dei ministri il dpr sugli interventi

## Edilizia semplice per 31 lavori Efficienza energetica, statica e barriere architettoniche

DI GIOVANNI GALLI

**A**utorizzazione paesaggistica esclusa per 31 piccoli interventi, tra cui quelli volti a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche. La condizione è che queste misure non comportino modifiche sostanziali agli edifici. Lo prevede il dpr sulla individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (articolo 12 del dl 83/2014), che, dopo aver superato, con alcuni rilievi, il vaglio del Consiglio di stato (si veda *ItaliaOggi* del 2 e 3/9/2016 e del 2/11/2016) è andato ieri in preconsiglio dei ministri ed è quindi pronto per l'approvazione definitiva. Il provvedimento individua anche 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come quelli antisismici e di miglioramento energetico. L'esonero dall'autorizzazione deve essere dunque appannaggio degli interventi privi di rilevanza paesaggistica. E questo si verifica, ad esempio, per le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici. Ma anche quando le opere, per la loro dimensione o le modalità della loro realizzazione, non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo, rispettando gli eventuali piani colore vigenti nel comune e le caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Altri interventi pure liberalizzati, ma che, in astratto, sembrano poter incidere in maniera lesiva sul contesto paesaggistico, sono quelli «indispensabili per l'eliminazione delle barriere architettoniche», e quello

di «micro generatori eolici» di altezza inferiore a metri 1,5. Anche in relazione a tali interventi, il ministero precisa che la liberalizzazione opera per rispettare l'interesse della tutela della salute e dei soggetti diversamente abili e la promozione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell'energia. Il decreto in esame, oltre a interventi e opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, individua gli interventi, di regola inseriti fra quelli che necessitano di un'esplicita autorizzazione paesaggistica, che, però, possono essere realizzati senza l'acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d'uso. Poi ci sono interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, perché compresi nell'ambito applicativo di specifici «accordi di collaborazione» fra ministero, regione ed enti locali. Il decreto elenca, infine, interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato. Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste tre diverse modalità di presentazione dell'istanza: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residui. Il termine «tassativo» di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione.

—© Riproduzione riservata—

